



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIROLAMO FABIO PORTA

Nella seduta del 28/03/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

In data 15 giugno 2007 il ricorrente stipulava - per il tramite di una società mandataria dell'intermediario mutuante - un contratto di finanziamento di nominali € 34.585,60, rimborsabile in centoventi rate di € 342,00 ciascuna mediante cessione del quinto della retribuzione mensile. Il prestito veniva estinto in anticipo (30 settembre 2011) rispetto alla originaria scadenza, senza che il cedente beneficiasse della riduzione dei costi del finanziamento prevista dall'art. 125-sexies del TUB. Insoddisfatto dell'esito del reclamo, il ricorrente si determinava a presentare l'atto introduttivo del presente procedimento mediante il quale chiedeva all'Arbitro di accertare e dichiarare il proprio diritto al rimborso (pro-quota) delle commissioni "finanziaria" e di intermediazione (corrisposte in favore della mandataria), nonché dei costi assicurativi non goduti, nella misura complessiva di € 2.770,00, oltre agli interessi legali.

Ritualmente costituitasi, la convenuta si opponeva alle richieste del ricorrente eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva con riferimento al rimborso delle commissioni percepite dalla mandataria e dei costi assicurativi.

Nel merito, la medesima deduceva l'infondatezza della domanda concernente le commissioni di intermediazione, trattandosi di oneri up-front non suscettibili di rimborso in

caso di estinzione anticipata. Quanto alla commissione finanziaria, la resistente rilevava la congruità dell'importo decurtato a favore del cliente (€ 542,10) nel conteggio estintivo, calcolato in coerenza con i principi contabili internazionali (IAS 39), in rapporto alla vita residua del finanziamento, al netto di € 198,00 quale "costo fisso" non ripetibile. Concludeva chiedendo pertanto al Collegio di dichiarare, in via pregiudiziale, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al rimborso delle commissioni di spettanza della mandataria e dei premi assicurativi; nel merito, di pronunciarsi per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto; in subordine, di accertare il diritto di rivalsa nei confronti della società mandataria e dell'impresa assicurativa.

DIRITTO

La resistente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla domanda di retrocessione dei premi assicurativi e delle commissioni percepite dalla mandataria intervenuta nell'operazione creditizia, a seguito dell'estinzione anticipata del prestito.

L'eccezione è infondata.

Con riguardo ai costi della copertura assicurativa è stato affermato che il relativo contratto viene collocato dal mutuante in sede precontrattuale, il quale finanzia il premio trattenuto al momento dell'erogazione e opera quale mandatario per il relativo incasso. In tale contesto si manifesta il rapporto di accessorietà della garanzia assicurativa al contratto di prestito che determina in capo al finanziatore la concorrente responsabilità e la sua legittimazione passiva per la restituzione del dovuto a seguito dell'estensione del recesso al negozio collegato (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 6167/2014; ABF Napoli, Dec. nn. 7262/14, 7993/14).

Con riferimento alle commissioni di intermediazione, la circostanza che il prestito sia stato collocato per il tramite di altro intermediario, in nome e per conto della delegataria, non muta la titolarità del rapporto che permane in capo alla all'istituto finanziatore (cfr. ABF Roma, Dec. n. 4138/2013). Si impone, in proposito, "una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti di guisa che la mandante, proprio in forza del contratto che la lega alla mandataria, non può certamente essere considerata estranea al rapporto o mera custode di quest'ultima" (ABF Napoli, Dec. n. 6047/2014).

Parimenti non può essere accolta la domanda subordinata di rivalsa nei confronti dei soggetti che la resistente ritiene legittimati al rimborso delle pertinenti voci di spesa, posto che la proposizione di domande riconvenzionali nei confronti di altri intermediari è inammissibile nel procedimento dinanzi all'ABF (cfr. Dec. n. 6047/2014, cit.).

Premessa la procedibilità del ricorso, lo stesso è fondato nei limiti di seguito evidenziati.

Per la soluzione della vertenza occorre prendere le mosse dal disposto di cui all'art. 125-sexies del TUB, in forza del quale, in caso di rimborso anticipato, il consumatore ha diritto all'equa riduzione dei costi del finanziamento, commisurata alla vita residua del contratto.

In proposito si osserva che il carattere imperativo di tale norma e l'intangibilità del diritto dalla stessa sancito determina pacificamente l'inefficacia di clausole negoziali che – come riscontrato nel caso di cui si verte – negano il rimborso in favore del mutuatario in sede di prematura estinzione del finanziamento.

Nella fattispecie, a carico del ricorrente risultano addebitate le seguenti voci di spesa oggetto di attenzione ai fini della decisione:

- € 1.585,91 a titolo di "commissione finanziaria";
- € 2.257,20 a titolo di commissioni di intermediazione (mandataria);

- € 1.679,01 per premi assicurativi a copertura dei “rischi della vita nonché di perdita dell’impiego/occupazione”.

Orbene, con riguardo alla *commissione finanziaria*, il relativo costo non chiaramente volto a remunerare unicamente attività preliminari (ad es. *conversione tasso*) e il rinvio (con l’uso dell’espressione “ecc.”) ad altre attività non esplicitamente definite, portano a ritenere la clausola opaca. Del pari, con riguardo alle commissioni dovute alla mandataria intervenuta nell’operazione di prestito, la succinta elencazione di attività up-front, di cui all’art. 1.1., lett. b, del contratto, deve essere letta in combinazione con l’art. 2 del medesimo documento, che mette in luce il ruolo attivo svolto dal predetto intermediario nello svolgimento di attività tipicamente *recurring*, come la riscossione delle rate mensili in scadenza, “*fino alla totale estinzione del debito*”.

Sul punto, come questo Arbitro non ha mancato di sottolineare, la vaghezza che pervade una siffatta formulazione pattizia disattende gli obblighi di trasparenza imposti dalle normative di settore applicabili (cfr. Disposizioni della Banca d’Italia del 29 luglio 2009 e succ. mod., Sez. VII, par. 5.2.1.), nella misura in cui non garantisce la consapevolezza del cliente circa l’impegno economico connesso ad ogni specifica prestazione e, in ogni caso, determina la difficoltà di individuare quali siano gli oneri da rimborsare al medesimo in caso di estinzione anticipata (cfr. Comunicazione della Banca d’Italia del 10 novembre 2009).

Si deve pertanto ritenere che le commissioni controverse siano state versate in corrispettivo di attività di natura eterogenea, riferibili sia alla fase preliminare alla concessione del prestito, sia allo svolgimento del rapporto. Ciò comporta l’adozione del regime stabilito per le spese *recurring* e, per l’effetto, il diritto del ricorrente alla restituzione pro-quota, da quantificarsi in proporzione semplice, rispetto all’importo pagato e al periodo di dilazione non usufruito (n. 71 rate mensili su 120).

Medesimo diritto restitutorio è ravvisabile in relazione ai costi della polizza assicurativa stipulata a fronte del rischio di inadempimento del terzo debitore (per decesso e perdita di impiego), sussistendo un evidente collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione sottoscritto a protezione del credito, che legittima la refusione del premio non maturato a favore del cliente cedente. Pertanto, in difetto di criteri chiari e completi formalmente indicati nel contratto principale, atti ad individuare le modalità di computo del premio da rimborsare al cliente – come riscontrato nel caso oggetto del presente giudizio – non può revocarsi in dubbio la concorrente responsabilità del finanziatore e la sua legittimazione passiva per la restituzione del dovuto a seguito dell’estensione del recesso al negozio collegato (cfr. ABF Napoli, Dec. n. 1334/2016).

Per quanto innanzi, al netto della decurtazione operata dalla convenuta nel conteggio di estinzione a titolo di “commissioni ente erogatore” (€ 542,10), il Collegio accerta il diritto del ricorrente al rimborso dell’importo complessivo di € 2.725,15 (oltre agli interessi legali dal reclamo), così articolato: € 396,23 a titolo di “commissione finanziaria”; € 1.335,51 a titolo di commissione mandataria; € 993,41 per premi assicurativi non goduti.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 2.725,15, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 6581 del 12 giugno 2017

della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO